



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4578 del 2024, proposto da

Croce Bianca S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9773825F87, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Boifava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - Ares 118, non costituita in giudizio;

nei confronti

Heart Life Croce Amica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Rotigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 9860/2024, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Heart Life Croce Amica S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2024 il Cons. Raffaello Scarpatò e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale di udienza;

Ritenuto che - come già esposto nell'ordinanza cautelare resa all'esito dell'odierna udienza nell'ambito del giudizio 4570/2024, concernente l'impugnazione della medesima sentenza del T.a.r. del Lazio n. 9860/2024 - risultano sussistere i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata, dovendosi dare prevalenza, nel complessivo bilanciamento degli interessi in gioco, alla continuità del servizio di soccorso sanitario in emergenza, essenziale per la collettività, risultando di contro l'interesse di Heart Life Croce Amica S.r.l. ristorabile per equivalente pecuniario;

Tenuto conto, altresì, della durata residua del contratto in corso e dei motivi ostativi all'eventuale subingresso della di Heart Life Croce Amica S.r.l. ai sensi dell'art. 10 del disciplinare di gara;

Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 4578/2024) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Compensa le spese della presente fase cautelare;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2024 con

l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Ezio Fedullo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaello Scarpato

IL PRESIDENTE
Michele Corradino

IL SEGRETARIO